

Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 15 aprile 2021 (Dep. 8 settembre 2021) n. 24238. Presidente: MOCCI.

Relatore: CAPOZZI.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro	Presidente
Dott. CAPRIOLI Maura	Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza	Consigliere
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo	Consigliere
Dott. CAPOZZI Raffaele	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA


sul ricorso 28705-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MONICA MENNELLA;



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3523/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

Svolgimento del processo

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio di rigetto dell'appello proposto avverso una decisione della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso del contribuente T.C. avverso un avviso di accertamento IRPEF 2006; la CTR aveva accolto la tesi del contribuente, il quale aveva giustificato il versamento sul suo conto bancario di un assegno circolare di Euro 52.000, quale corrispettivo da lui percepito da tale G.D. per la cessione in favore di quest'ultimo delle quote della società "PORTO TURISTICO RIVA DI TRAIANO".

Motivi della decisione

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2727 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, negli accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie, era onere del contribuente dimostrare l'irrilevanza delle movimentazioni ai fini reddituali; ed il contribuente non era riuscito a dimostrare che l'assegno circolare di Euro 52.000,00 fosse quello consegnatogli da G.D. quale corrispettivo della cessione delle azioni della società Riva di Traiano; ma anche se il contribuente avesse offerto la dimostrazione che la movimentazione fosse effettivamente riferita ad una cessione di quote, il medesimo non aveva offerto la prova che si trattasse di proventi effettivamente dichiarati e correttamente tassati; comunque i poteri di ordinario


controllo dell'Agenzia delle entrate non potevano essere utilizzati, a richiesta del contribuente, per sopperire a proprie carenze istruttorie;

che l'intimato si è costituito con controricorso ed ha altresì presentato memoria;

che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 767 del 2011; Cass. n. 15857 del 2016; Cass. n. 18066 del 2016; Cass. n. 18125 del 2015; Cass. n. 4086 del 2017), in presenza di accertamenti bancari svolti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, è onere del contribuente imprenditore dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano essere recuperati a tassazione o per averne egli già tenuto conto nelle dichiarazioni o perchè fiscalmente non rilevanti, siccome non riferibili ad operazioni imponibili; e, per volontà di legge, l'onere dell'amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, restando a carico del contribuente l'onere di provare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, fornendo una prova non generica, ma analitica, riferita quindi ad ogni singolo versamento bancario;

che, nella specie, non è condivisibile quanto sostenuto dalla CTR, la quale ha ritenuto plausibile che l'assegno circolare di Euro 52.000,00, versato sul conto corrente bancario del contribuente imprenditore, non fosse riconducibile a suoi introiti imprenditoriali, ma costituisse il corrispettivo a lui versato da tale G.D. per la vendita di un posto barca presso il porto turistico di Riva di Traiano; non è esaustivo il fatto che detta operazione di vendita risultasse annotata sul libro soci dell'anzidetto Porto Turistico di Riva di Traiano e neppure è esaustivo l'aver il contribuente documentalmente provato che la banca, per motivi di privacy, gli avesse negato la chiesta certificazione circa l'emittente dell'assegno circolare, di cui si controverte, sebbene si fosse dichiarata pronta a produrla su richiesta dell'Agenzia delle entrate; era invero preciso onere del contribuente fornire la prova che detto assegno circolare era stato da lui ricevuto a fronte della cessione di un posto barca



presso il porto turistico di Riva di Traiano; il che, nella specie, il contribuente non ha fatto;

che, da quanto sopra, consegue l'accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Fallimenti e Società.it